



SPEDALI CIVILI - BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

**VERBALE N. 28
DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN DATA 05/06/2013
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Ezio Belleri**

Sono presenti:

Il Direttore Amministrativo Dott. Primo Fogassi

Il Direttore Sanitario Dott.a Ermanna Derelli

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 0434/2013 DEL 05/06/2013

OGGETTO: Terapie con cellule staminali mesenchimali - Quadro d'insieme e impatto organizzativo.



Deliberazione n.434/iv - Seduta del 05/06/2013

OGGETTO: Terapie con cellule staminali mesenchimali - Quadro d'insieme e impatto organizzativo.

- Premesso:

- Che nel corso del 2011, per due pazienti, affetti rispettivamente da malattia di Niemann Pick e da SMA, l'Azienda informava la Regione Lombardia e l'AIFA dell'ipotesi di somministrare, per uso compassionevole, una terapia con cellule staminali, prodotte con una metodica elaborata dalla Stamina Foundation Onlus di Torino;
- Che l'Azienda otteneva da parte dell'AIFA, in data 1° agosto 2011, un preventivo nulla osta, se pure con riserva di esaminare la documentazione pertinente, successivamente inoltrata;
- Che il Direttore Generale all'epoca in carica decideva di avviare la somministrazione della terapia a favore dei predetti pazienti e di altri, che nel frattempo ne avevano fatto richiesta, subordinatamente alla formalizzazione di una precisa regolamentazione del rapporto con la Stamina Foundation, depositaria della metodica di produzione delle cellule, e secondo un protocollo dalla stessa elaborato;
- Che tale rapporto di collaborazione tra la Stamina Foundation e l'Azienda veniva puntualmente disciplinato e si prevedeva esplicitamente, fra l'altro, che la somministrazione della terapia sarebbe avvenuta nel rispetto del D.M. 5 dicembre 2006, che disciplina la somministrazione di terapie avanzate, anche al di fuori di una sperimentazione clinica, per "uso compassionevole", e previo accertamento, in relazione a ciascun singolo caso, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da tale decreto ministeriale;
- Che all'epoca, come rilevato nell'O.d.G. del Senato n.G2.2 al DDL n.298-B, mancava una disciplina specifica in materia di impiego di medicinali per terapie avanzate, disciplina che a tutt'oggi non è stata ancora emanata, sicché c'era e c'è incertezza circa le caratteristiche che devono avere i laboratori di produzione della terapia cellulare;
- Che in tale contesto veniva avviata la terapia a favore di un numero limitato, massimo di dodici pazienti, affetti da malattie neurologiche gravi, a rapida progressione, tali quindi da esporre i pazienti a pericolo di vita, e per la cura delle quali non esisteva terapia alternativa;
- Che quando il trattamento dei predetti pazienti era già stato avviato, veniva effettuata, su ordine della Procura di Torino, una ispezione presso il laboratorio della Azienda da parte dei NAS, con la presenza di personale di AIFA, nel corso della quale veniva contestato all'Azienda di svolgere, in modo illegittimo, una attività di produzione e somministrazione di farmaci prodotti nell'ambito di un laboratorio non autorizzato alla produzione di cellule staminali mesenchimali e, asseritamente, in condizioni non idonee;
- Che a seguito di tale ispezione, AIFA, con ordinanza n.1/2012 del 15 maggio 2012, affermando la inidoneità del laboratorio, vietava la prosecuzione dell'attività di produzione e somministrazione delle cellule;
- Che l'Azienda riteneva che tale provvedimento inibitorio, non fosse giustificato sia sul piano giuridico, stante la sottolineata incertezza connessa con la mancanza della disciplina relativa all'impiego di medicinali per terapie avanzate, sia perché i rilievi circa la inidoneità del laboratorio erano infondati in fatto;

- Che, infatti, le condizioni del laboratorio, a seguito di apposita accurata verifica effettuata dalla Regione, tramite l'A.S.L. di Brescia, in data 14 novembre 2012, risultavano essere pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dalla Legge per la produzione di cellule staminali emopoietiche, sicché l'unico profilo controverso, rimaneva quello relativo alla mancanza dei requisiti per la produzione delle cellule staminali mesenchimali, il che veniva poi esplicitamente riconosciuto anche da AIFA, con atto in data 29 novembre 2012;
- Che, per le considerazioni predette, l'Azienda si vedeva costretta a impugnare con ricorso al TAR Brescia il provvedimento di AIFA, impugnato con autonomo ricorso anche dalla Stamina Foundation e da alcuni pazienti, a favore dei quali era stata avviata la terapia;
- Che nell'ambito di quest'ultimo ricorso veniva chiesta la sospensione dell'ordinanza AIFA, domanda che tuttavia il TAR respingeva con ordinanza n.414 del 5 settembre 2012;
- Che all'inizio del 2013 alcuni Direttori e alcuni operatori dirigenti dell'Azienda apprendevano che la Procura della Repubblica di Torino aveva avviato indagini preliminari nei loro confronti per somministrazione di medicinali imperfetti e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica;
- Che l'Azienda, comunque, in ottemperanza all'ordine di AIFA, sospendeva immediatamente la somministrazione della terapia e in data 25 giugno 2012 disdettava con effetto immediato l'accordo con la Stamina Foundation, salvo a vedersi costretta a riprendere la somministrazione a favore di quattro pazienti, che già l'avevano a suo tempo iniziata, avendo questi fatto ricorso (ex art. 700 cpc) al Giudice del Lavoro, che aveva ordinato all'Azienda di proseguire le terapie;
- Che sulla scia di queste prime decisioni, venivano proposti altri, numerosi, analoghi ricorsi, con i quali pazienti affetti dalle più diverse patologie, chiedevano ai Tribunali del Lavoro, che venisse ordinata a loro favore la somministrazione della terapia "Stamina";
- Che in tutti questi giudizi, spesso i ricorrenti, per ottenere decisioni a loro favorevoli, offrivano ai Giudici una rappresentazione non del tutto veritiera della realtà, lamentando che l'Azienda si opponeva ingiustificatamente alle richieste di cure e violava il diritto alla salute dei pazienti; chiedevano quindi la disapplicazione del provvedimento di AIFA e sostenevano la inapplicabilità del decreto ministeriale del 2006;
- Che per far sì che le decisioni dei Giudici venissero adottate sulla base di una corretta rappresentazione della realtà di fatto e nel rispetto della legalità, oltre che per mettere al riparo i propri operatori dalle responsabilità ipotizzate dalla Procura della Repubblica di Torino, l'Azienda decideva di costituirsi nei vari giudizi;
- Che l'Autorità Giudiziaria, nel decidere i ricorsi ex art. 700 cpc, adottava le soluzioni più diverse, in quanto in alcuni casi non accoglieva le richieste di terapia, respingendo i ricorsi, in altri ne ordinava la somministrazione, disapplicando l'ordinanza AIFA, talvolta anche disattendendo esplicitamente e per profili rilevanti (parere C.E., consenso informato, prescrizione medica, ecc.) la disciplina dettata dal D.M. 5 dicembre 2006, in altri ancora ordinava che la produzione delle cellule avvenisse, nel rispetto del predetto decreto ministeriale, presso cell factories, e con la metodica da queste seguita, oppure, in altri casi ancora, presso queste, ma con la così detta metodica Stamina;
- Rilevato che:
- A fronte di questi, così diversificati, orientamenti giurisprudenziali, l'Azienda dava esecuzione alle decisioni dei Giudici, sia procedendo direttamente alla somministrazione



della terapia, sia attivandosi verso diverse cell factories, nei casi in cui i Giudici avevano ordinato che la produzione delle cellule avvenisse presso di queste;

- Tale ultima soluzione si è rivelata ad oggi inattuabile, per le difficoltà manifestate da parte sia di Stamina che delle cell factories, a procedere in comune alla somministrazione della terapia;

- Per ovviare alla sempre più grave confusione, il legislatore emanava il D.L. n.24 del 25 marzo 2013, con il quale consentiva il completamento della “terapia Stamina”, nei casi in cui questa era già stata avviata o anche semplicemente ordinata dai Giudici, e per il futuro, stabiliva che tale terapia avrebbe potuto essere somministrata nell’ambito di una apposita sperimentazione (art. 2, comma 2-bis);

- Tale intervento legislativo, anche in ragione delle diverse modifiche ipotizzate nel corso dell’iter parlamentare di conversione in Legge del Decreto Legge, non poneva fine ai ricorsi ai Giudici per ottenere la somministrazione della terapia, anzi ai ricorsi (n.34) presentati nell’arco di otto mesi, fino alla data di emanazione del Decreto Legge, a partire da tale data ne sono seguiti ben 115 (ad oggi) e continuano a pervenire a ritmo incessante (anche più di dieci al giorno), da parte di soggetti che ai sensi della nuova Legge potrebbero essere ammessi alla terapia nell’ambito di una “sperimentazione”;

- Rilevato altresì che:

- A fronte di tali ricorsi, per effetto delle decisioni dei Giudici si è creata una situazione che di fatto sta mettendo in discussione, se non vanificando la disciplina di Legge, in quanto:

- solo in alcuni casi i Giudici hanno preso atto della nuova Legge e ritenuto che la terapia in questione può essere somministrata nell’ambito di una sperimentazione;

- alcuni (2) Giudici hanno disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio per verificare nel caso concreto se sussistono i presupposti richiesti per la somministrazione della terapia per “uso compassionevole”;

- in altri casi, i Tribunali del Lavoro hanno ritenuto che la disciplina transitoria operi una discriminazione fra i pazienti per i quali era stata avviata la terapia anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge e quelli che ne hanno fatto richiesta dopo tale data; a favore dei questi è stata ordinata, e si continua a ordinare, la somministrazione della terapia presso l’Azienda Ospedaliera di Brescia, previa disapplicazione della Legge, in quanto ritenuta sospetta di illegittimità costituzionale;

- in altri casi ancora, viene ordinata la chiamata in causa di Stamina, delle cell factories e delle Autorità sanitarie, ritenendo la collaborazione di queste essenziale per la produzione delle cellule staminali mesenchimali e la somministrazione della terapia;

- Di recente è stata ordinata, in deroga alla disposizione di cui all’art. 2, comma 2 del D.L. 24/2013, che legittima solo il completamento delle terapie già avviate, la prosecuzione della terapia Stamina oltre il limite delle 5 infusioni, sancito anche dal TAR Brescia, fissato nel protocollo a suo tempo approvato, quindi, in sostanza, senza limiti di tempo e di infusioni, ancorché il rispetto del limite predetto sia essenziale, anche nell’interesse dei pazienti, al fine di consentire la verifica dei risultati della terapia, quindi della perdurante sussistenza delle garanzie richieste dal D.M. 5 dicembre 2006;

- Ove il precedente da ultimo richiamato, che prevedibilmente verrà invocato dai pazienti oggi ammessi alla terapia per ordine dei Giudici, dovesse essere da questi fatti propri e generalizzati, è facile prevedere quali gravi conseguenze si produrranno, sia sulla funzionalità delle strutture dell’Azienda, sia per le implicazioni di carattere generale in

materia di “terapie avanzate”, stante la sempre più rilevante, per quantità e tipo di patologie (ad oggi circa 50 e in continuo aumento), applicazione di una terapia non nota e al di fuori di una regolare sperimentazione;

- Ritenuto che:

- In questa situazione l’Azienda è costretta a far fronte a un numero sempre crescente di domande di somministrazione della “terapia Stamina”, richiedendo ai propri servizi e strutture organizzative impegni sempre più pressanti e tali da rendere molto problematica la risposta ai bisogni di salute di soggetti che hanno diritto di rivolgersi all’Azienda per richiedere cure, riconosciute dal Servizio Sanitario, quindi legittime, efficaci e con prospettive di guarigione;

- Per rispondere alle richieste della terapia Stamina, la cui somministrazione esige un impegno sempre più intensivo e continuativo, non si può prescindere da una valutazione obiettiva delle potenzialità delle seguenti strutture coinvolte nelle diverse fasi della erogazione della terapia e in particolare:

- Il Servizio di Medicina di Laboratorio Pediatrico – Laboratorio Cellule Staminali, nel processo terapeutico, è la struttura più sotto pressione, in quanto, dopo il carotaggio, è impegnato per la preparazione delle cellule in modo rilevante (21 giorni al mese); vengono infatti processati 8 pazienti alla volta, nel contempo vengono preparate le infusioni programmate (5 per ogni paziente), per i vari step vengono effettuati i controlli citofluorimetrici e di analisi della telomerasi; il laboratorio, dedicato ai trapianti ematologici, finisce per essere occupato dagli operatori di Stamina mediamente 3-4 giorni alla settimana, talvolta di più; inoltre, molto del tempo lavorativo settimanale è impegnato dal personale del laboratorio per supportare tali operatori e per effettuare i controlli richiesti.

- L’U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza è quella di riferimento per la gestione dei pazienti minori in trattamento, stante il tipo di patologie di cui sono portatori la gran parte di essi; a favore di questi è stato necessario riservare 2 posti letto, che sono stati sottratti al ricovero di pazienti urgenti, senza, tuttavia, riuscire, stante il continuo aumento degli ordini dei Giudici, a far fronte alle richieste; la struttura si trova spesso esposta a non accettabili pressioni e reazioni negative da parte dei pazienti.

E’ inoltre notevolmente aumentato il carico di lavoro per l’équipe dei neuropsichiatri, peraltro sotto organico.

Sono sempre più rilevanti le criticità, considerato come la Neuropsichiatria di Brescia è l’unico riferimento per la Lombardia Orientale per tale disciplina, e che i posti letto attivi di cui dispone hanno da anni una saturazione costante sopra il 95%.

- L’U.O. Anestesia e Rianimazione Pediatrica incontra enormi difficoltà nel programmare le infusioni in tempi certi, in ragione agli obiettivi limiti di disponibilità di personale, di letti di terapia intensiva, della necessità di coordinare le attività delle diverse unità operative e del laboratorio, oltre che per la necessità di tener conto delle particolarmente critiche condizioni di salute dei pazienti e delle loro esigenze, dato che la gran parte di essi provengono da fuori Regione; occorre la presenza stabile di un Medico e un infermiere (ogni infusione endovenosa ed endorachidea ha una durata di due ore circa); risulta sempre più problematico e difficile garantire i livelli assistenziali di sicurezza dei pazienti degenti in Rianimazione.

- L’U.O. Anestesia e Rianimazione 1, dovendo prendere in carico un numero sempre crescente di pazienti adulti per la cura Stamina deve far fronte alla sempre più critica



gestione quotidiana delle attività di sala di terapia intensiva a attività di reparto; ogni paziente, infatti, richiede la completa disponibilità, per la giornata del ricovero e per parte della giornata seguente la somministrazione, del Direttore del Servizio sia in occasione del carotaggio, sia per l'assistenza anestesiologicala e per le varie infusioni endovenosa e sub aracnoidea;

- Allo scopo di assicurare una gestione efficiente ed efficace delle attività in cui si articola la somministrazione della terapia in questione, assicurando il coordinamento delle strutture aziendali nelle quali si svolgono le attività predette, è stato costituito, a supporto della Direzione Sanitaria, una Internal Audit Commission (composta da due neurologi, due rianimatori, il coordinatore scientifico, il responsabile del Laboratorio, un rappresentante della Direzione Aziendale, e un rappresentante della Direzione Medica di presidio);

- Ritenuto altresì che:

- Occorre individuare limiti e criteri oggettivi sulla base dei quali erogare la terapia Stamina ordinata dai Giudici, tenendo rigorosamente conto, per un verso, delle potenzialità delle risorse strutturali, finanziarie, strumentali e di personale di cui l'Azienda dispone, per altro verso della necessità di garantire la regolarità della attività sanitaria, per assicurare la qualità e la sicurezza della stessa e il diritto di tutti i pazienti, non solo quelli beneficiari di ordini dei Giudici, di accedere alle cure in condizioni di parità e in relazione ai propri bisogni;

- Alla individuazione di precisi criteri organizzativi e gestionali, con riferimento alle varie fasi in cui si articola la terapia, dalla presa in carico dei pazienti alle successive operazioni (carotaggio, produzione e infusione delle cellule, raccolta e valutazione dei risultati, ecc.), si è addivenuti progressivamente, attraverso un costante confronto con gli operatori di Stamina, ai quali sostanzialmente fa capo il processo terapeutico, affrontando le criticità che di volta in volta la situazione in continua evoluzione ha presentato, realizzando un graduale adattamento alle esigenze che andavano emergendo, anche in relazione alla già segnalata diversità delle decisioni dei Giudici;

- L'Azienda deve anche decidere quale condotta tenere con riferimento ai ricorsi ex art. 700 cpc, che continuano a pervenire, avendo presente che finora la costituzione in giudizio ha consentito di ottenere risultati positivi, avendo contenuto il ricorso incontrollato alle cure, reso consapevoli i Giudici che è in discussione la somministrazione di terapie sconosciute, ottenendo in qualche caso che venisse verificata, tramite CTU e con apporti tecnici competenti e imparziali, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge (v. ordinanze dei Tribunali di Udine e di Lamezia Terme) e disposta la chiamata in causa di tutti gli altri soggetti (Stamina, cell factories e Autorità sanitarie), il cui apporto era necessario per la erogazione della terapia;

- Pur perdurando le ragioni predette l'Azienda ritiene di dover valutare caso per caso se è utile e opportuno continuare a costituirsi in giudizio, stanti gli impegni che ciò comporta per gli uffici, gli oneri economici per l'assistenza legale nei procedimenti avanti i diversi Tribunali di tutta Italia, soprattutto in relazione al fatto che le problematiche relative alle cure Stamina, per essere adeguatamente risolte, vanno affrontate a livelli diversi dalla sede giudiziale;

- Considerato che:

- Appare essenziale porre dei punti fermi con riferimento alla somministrazione della terapia in questione, che tengono conto del fatto che:

- l'Azienda, in quanto tenuta al rispetto della disciplina contenuta nella Legge 23 maggio 2013 n.57, di conversione del D.L. n.24/2013, è legittimata solo a completare le terapie già avviate (art. 2, commi 2 e 3 del Decreto Legge);
- tale completamento, così come stabilito dal TAR Brescia con le ordinanze nn.243 e 244 dell'8 marzo 2013, pronunciate nell'ambito dei giudizi promossi dalla Azienda e da Stamina avverso l'ordinanza AIFA sopra citata, deve ritenersi avvenuto con l'effettuazione della quinta infusione, prevista nel protocollo sulla base del quale è stata avviata la terapia, protocollo oggetto del parere del Comitato Etico e del consenso informato dei pazienti;
- l'ammissione alla terapia dei diversi pazienti, a favore dei quali è stata ordinata dai Giudici, per tutti con carattere d'urgenza, dovrà avvenire inderogabilmente secondo l'ordine cronologico in cui perverranno i provvedimenti giurisdizionali;
- le diverse operazioni relative alla terapia verranno poste in essere, tenendo conto delle considerazioni sopra svolte e fermo il coordinamento da parte della sopra richiamata Internal Audit Commission, prevedendo non più di 4 pazienti da sottoporre a trattamenti per settimana (infusioni e/o carotaggio), nel rispetto della lista d'attesa (i cui tempi sono cresciuti fino a oltre un anno);
- in attuazione di quanto previsto dall'art.2, comma 4 del D. L., la Direzione Sanitaria, sempre con il supporto dell'organismo di cui al punto precedente, provvederà a trasmettere i dati relativi all'andamento della terapia all'Agenzia Italiana del Farmaco, all'Istituto Superiore di Sanità, al Centro Nazionale Trapianti e al Ministero della Salute, riservando agli organismi predetti di valutare i risultati della stessa, anche ai fini di una eventuale prosecuzione della terapia medesima.
- Preso atto che il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali Avv. Fausto MAGGI, Responsabile del procedimento, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
- Il Commissario Straordinario, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,
DELIBERA
 - a) di procedere alla erogazione della terapia con cellule staminali prodotte col metodo Stamina nei confronti dei soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del D.L. 24/2013, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 57/2013, con i criteri, le modalità e nei termini tutti di cui alle premesse del presente atto;
 - b) di impegnare le proprie strutture, servizi e personale nei limiti, sempre indicati nelle premesse e previsti dagli assetti di accreditamento strutturale e organizzativo delle UU.OO. e dai servizi aziendali, ritenendo che gli stessi non possano essere superati senza mettere a rischio la regolarità della attività di assistenza e cura, della quale istituzionalmente deve farsi carico l'Azienda e senza ledere il diritto alla salute di tutti i pazienti che alla stessa si rivolgono;
 - c) di avviare la terapia a favore dei pazienti sulla base e nel rispetto inderogabile della lista di attesa, che sarà formata, sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria, secondo l'ordine cronologico con il quale sono pervenuti alla Azienda i provvedimenti dei Giudici;
 - d) di ritenere, come previsto dalla Legge e come precisato dalle ordinanze del TAR di Brescia citate nelle premesse, completata la terapia, con la effettuazione del ciclo delle cinque infusioni previste nel protocollo, sulla base del quale a suo tempo è stata avviata



- la terapia e sono stati acquisiti il parere del C.E. e il consenso informato del(la) paziente;
- e) di effettuare, fino al completamento della terapia, il monitoraggio della stessa, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 4 del D.L. 24/2013, trasmettendo i dati relativi all'andamento della terapia all'Agenzia Italiana del Farmaco, all'Istituto Superiore di Sanità, al Centro Nazionale Trapianti e al Ministero della Salute e riservando agli organismi predetti di valutare i risultati della terapia, anche in relazione a (e a fondamento di) ogni futura decisione relativa alla eventuale prosecuzione della terapia; a tal fine di rimettere alla Direzione Strategica la cura di tale attività, acquisendo le necessarie indicazioni e direttive da parte delle predette Autorità sanitarie;
 - f) di riservare al Commissario Straordinario di valutare caso per caso se effettuare la costituzione della Azienda nei giudizi, già nella fase monocratica o mediante reclamo avverso le decisioni adottate in tale fase, con riferimento ai ricorsi che venissero in futuro proposti per ottenere la somministrazione della terapia al di fuori dei presupposti richiesti dalla Legge;
 - g) di riservare sempre al Commissario Straordinario di assumere, a livello giudiziale e non, eventuali iniziative idonee ad addivenire ad una soluzione generale e possibilmente definitiva delle problematiche relative alla "cura Stamina";
 - h) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le competenti Autorità sanitarie, per gli adempimenti che dovessero ritenere di porre in essere per far fronte alla situazione come sopra descritta;
 - i) di definire con la Regione il corrispettivo delle attività in questione, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 2, c. 2 del D.L. n.2472013, che prevede che la continuazione delle terapie avviate può avvenire "nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa di Legge", disposizione questa della quale va definita la effettiva portata;
 - l) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della Legge n.111/91, nonché ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992, così come modificato con D.Lgs. n.229/1999.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.




DELIBERAZIONE N. 434 APPROVATA IN DATA 05 GIU. 2013

**OGGETTO:**

Terapie con cellule staminali mesenchimali - Quadro d'insieme e impatto organizzativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Ezio Belleri




Per il parere di competenza:

- Il Direttore Sanitario  
Dott.a Ermanna Derelli



- Il Direttore Amministrativo  
Dott. Primo Fogassi



Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia dal 20 GIU. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

Brescia, 05 GIU. 2013

Il Direttore  
Servizio Affari Istituzionali e Supporto  
Direzione Strategica  
Dott.a Silvia Mentasti



Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, si attesta la conformità della presente copia, composta da n. \_\_\_\_\_ fogli, all'originale depositato in atti.

Brescia, \_\_\_\_\_